



TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE

Ufficio esecuzione immobiliare

Il giudice dell'esecuzione, dott.s\u00e7a Emanuela Musi, all'esito dell'udienza del 169 14 preso atto dell'istanza di vendita reiterata a verbale dal creditore procedente e dai creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo; esaminati gli atti della procedura indicata in epigrafe; verificata la regolarità del titolo esecutivo e del pignoramento; dato atto della completezza della documentazione ex art. 567 c.p.c.; esaminata la relazione peritale depositata in data 11 2 40 rilevato che nulla osta alla vendița dei beni pignorati con le modalità di seguito indicate; ritenuto altresì opportuno nominare quale custode dei beni pignorati il professionista di seguito delegato per le operazioni di vendita, come da separato provvedimento che si allega; letti gli artt. 560, 569, 591 bis c.p.c.

la vendita dei cespiti pignorati come meglio descritti nell'atto di pignoramento e nella relazione di stima e all'uopo

DISPONE

DELEGA LAW. Cristiana D'Elia

al compimento delle atrività previste dall'articolo 591 bis c.p.c., provvedendo (entro il termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente ordinanza) alla comunicazione alle parti dell'avviso di vendita. Fissa in mesi 24 il termine ultimo per il completamento delle operazioni di vendita; all'esito in caso di mancata aggiudicazione dell'immobile il professionista delegato provvederà a rimettere gli atti al Giudice dell'esecuzione per i provvedimenti del caso.

- A) Dispone che il professionista delegato si attenga alle seguenti prescrizioni:
- 1) preliminarmente, verifichi (mediante l'esame della documentazione in atti) se il bene appartiene al debitore (in virtù di titolo trascritto in suo favore) e se vi sono formalità pregiudizievoli: qualora il bene pignorato risulti appartenere a persona diversa, in virtù di atto opponibile ai creditori, o comunque la documentazione risulti inidonea o incompleta ex art. 567 c.p.c., anche in relazione al titolo ultraventennale ove necessario, segnali la circostanza al giudice dell'esecuzione;
- 2) la pubblicità prevista dall'articolo 490 c.p.c. omesso ogni riferimento nominativo alla persona del debitore - sia eseguita, nel termine di almeno cinquanta (50) giorni prima del termine per la presentazione delle offerte, sul quotidiano "La Nuova Basilicata" ovvero sul quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno", ovvero su "Il quotidiano", nonché sul sito Internet aview, astegladiziarie. 15 (sito facente capo alla "Aste Giudiziarie Inlinea" s.p.a., via delle Grazie 5 Livorno) nonché, a cura della medesima "Aste Giudiziarie Inlinea" s.p.a., con volantini ad uso della pubblicità sommercule (la merin relle acette postili della abitazioni abitate rella vesta spira in cui è dito l'ummibile m

ASTE

vendita). L'estratto da pubblicare sul quotidiano sarà contenuto in uno o due moduli tipografici e dovrà tiportare sintetiche informazioni circa l'immobile offerto in vendita [il diritto oggetto della vendita (proprietà piena o nuda; quota indivisa; usufrutto); l'ubicazione (comune; quartiere, frazione o località; via o piazza e numero civico; piano); la tipologia (es. appartamento, villa, terreno, locale commerciale); le dimensioni (espresse in mq. e/o in numero di vani); le eventuali pertinenze (es. box, cantina, posto auto, giardino, terrazzi); lo stato di occupazione (libero, locato con titolo opponibile o non opponibile)]; altresì circa il valore ex art. 568 c.p.c. (e il prezzo base dell'eventuale incanto, se s'abilito in diverso ammontare); il termine e il luogo di presentazione delle offerte; la data, il luogo e l'ora per l'esame delle offerte; la data, il luogo e l'ora del successivo eventuale incanto; il numero della procedura; il nome e il recapito telefonico del professionista che provvede alla vendita; il nome e il recapito telefonico del custode giudiziario; il sito Internet ove è pubblicata la presente ordinanza, l'avviso di vendita e la relazione di stima (coi relativi allegati); il luogo dove possono acquisirsi ulteriori informazioni.

- 3) La presentazione delle offerte, l'esame di queste e la gara tra gli offerenti nonché il successivo eventuale incanto dovranno avvenire presso lo studio del professionista delegato (o in altro luogo da quest'ultimo ritenuto idoneo, secondo le circostanze del caso).
- 4) L'offerta dovrà contenere:
- il nome e il cognome dell'offerente, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile (con specificazione del regime patrimoniale dei coningi), il recapito telefonico. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare;
- i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta;
- Pindicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al valore ex art. 568 c.p.c., pena d'inefficacia dell'offerta;
- il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari, non superiore a 60 giorni;
- l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e di essere edotto delle condizioni di fatto e di diritto del bene immobile.
- 5) All'offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità dell'offerente nonché un assegno circolare non trasferibile per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di mancato versamento del saldo prezzo.
- 6) La cauzione dovrà essere versata mediante assegno circolare all'ordine del professionista delegato; in caso d'offerta d'acquisto ex art. 571 c.p.c. l'assegno dovrà essere inserito nella busta contenente l'offerta, in caso di vendita all'incanto esso sarà consegnato al professionista (o ad un suo vallaboratore addetto al servizio) unitamente alla domanda di partecipazione all'incanto.
- 7) La gara tra gli offerenti dovrà svolgersi mediante rilanci verbali, con modalità corrispondenti a quelle stabilite dall'articolo 581 c.p.c. per l'incanto (il professionista dovrà determinare, prima dell'apertura della gara, il rilancio minimo).
- 18) L'offerta più alta, sulla base della quale dovrà svolgersi la gara tra gli offerenti, è quella che indica il prezzo maggiore. Ogni altro elemento (e, in partivolare, il termine per il versamento del prezzo entro il massimo di sessanta giorni) non sarà valutato per la comparazione delle offerte.
- 9) Se non sono presentate offerte di acquisto ai sensi dell'articolo 571 c.p.c. il professionista delegaro procederà alla vendita all'incanto, nel termine non inferiore a sessanta e non superiore a novanta giorni dalla data fissata per la deliberazione delle offerte ex art. 572 c.p.c.. Nel termine di almeno cinquanta (50) giorni prima, il professionista delegato provvederà a rinnovare gli adempimenti pubblicitari con riferimento alla data dell'incanto nonché con riferimento al termine ed alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione (da stabilirsi a cura del professionista delegato).

10)

11)

(

12)

13)

14) i d d d a

o d 15) :

q

tr io F

ch 16) N s

ហៃ

all લે'e ca

tra ca sin

ΡÆ

- 10) In caso di offerte dopo l'incanto (art. 584 a.p.a.) la relativa busta chiusa dovrà indicare all'esterno anche il numero della procedura e la precisazione che trattasi di offerta in aumento.
- l'aggiudicazione è divenuta definitiva (ovvero entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta definitiva (ovvero entro il più breve termine indicato dall'aggiudicatario nell'offerta presentata ai sensi dell'articolo 571 c.p.c.); se l'esecuzione forzata si svolge su impulso o con l'intervento di creditore fondiario (banca o cessionario del credito avente i requisiti di cui all'articolo 58 della legge bancaria), l'aggiudicatario (che non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento, ove ricorrano le condizioni di legge) dovrà versare direttamente alla banca mutuante (o al cessionario del credito) la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito di questo (ari. 41, comma 4, dec. lgs. 1 settembre 1993, n. 385) nel termine di cinquanta giorni dalla data anzidetta (ovvero nel termine di venti giorni ovo il procedimento esecutivo, iniziato prima del 1º gennaio 1994, sia ancora soggetto alla precedente normativa sul credito dieci giorni (ovvero nei successivi quaranta giorni, per i procedimento iniziati prima del 1º gennaio 1994) e consegnando al professionista delegato la quietanza emessa dalla banca mutuante. Inoltre, l'aggiudicatario, unitamente al saldo del prezzo, dovrà versare anche una somma idonea a coprire le spese di vendita a suo carico (la cui entità sarà stabilita dal professionista).
 - Le spese di cancellazione delle formalità resteranno a carico dell'aggiudicatario, il quale potrà dispensare il professionista delegato dai relativi adempimenti; il professionista delegato indicherà tale circostanza nell'avviso di vendita.
 - Il prezzo di vendita sia versato su un libretto vincolato all'ordine del giudice dell'esecuzione presso una banca a scelta del delegato; il deposito delle spese di vendita avvenga su libretto vincolato all'ordine dello stesso professionista.
 - Il professionista delegato provveda all'immediata comunicazione in cancelleria: della pubblicazione dell'avviso di vendita; dell'avvenuta definitiva aggiudicazione (sì da consentire l'adorione del provvedimento di liberazione dell'immobile pignorato); dell'eventuale decadenza dell'aggiudicatario (per i provvedimenti di cui quinto (per l'adorione dei provvedimenti sanzionatori ex art. 584 ultimo comma e.p.e.); della mancanza di offerte all'incanto e di domande di assegnazione (artt. 590 e 591 e.p.e.) per l'eventuale disposizione dell'amministrazione giudiziaria.
 - Avvenuta l'aggiudicazione definitiva, il professionista delegato inviti per iscritto i creditori a trasmettere, nel termine di trenta giorni, le rispettive dichiarazioni di credito, con la specifica indicazione del capitale richiesto, degli interessi maturati (e del dietim per gli interessi successivi) e delle spese legali, allegando, in caso di mutuo, il piano di ammortamento, l'indicazione delle rate insolute, interessi compresi nella garanzia ipotecaria (urt. 2855 c.c.) e dell'eccedenza da ammertere in grado chirografario.
 - Nel trasmettere al giudice dell'esecuzione il decreto di trasferimento, il professionista delegato alleghi il fascicolo contenente i verbali e ogni altro atto o documento accessorio, riportando anche l'elenco delle formalità successive alla trascrizione del pignoramento di cui occorre disporte la cancellazione (da eseguirsi solo previo avviso da parte dei creditori a coloro che abbiano eseguito tali istrizioni o cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni anteriori al pignoramento nonche l'ordine di cancellare le singole iscrizioni successive (ai cui titolari sia stato notificato l'anviso ex art. 498 a.p.c.) nonché i pignoramenti trascritti successive (previa verifica degli adempimenti ex art. 561 c.p.c.).

-	er la notificazione della presente ordinanza, a cura del creditore
procedente, ai creditori iscritti non int	ervenut. OIODIZIARILII
	•
C) Dispone che il creditore pignorant	eentro il termine di venti giorni dalla
data di comunicazione del presente	provvedimento, a pena di rivalutazione del medesimo nel
-	adita, corrisponda al professionista delegato un fondo spese di €
2.500,00 (da imputarsi per € 500,00 de	d anticipo sul compenso, comprensivo di Iva se dovuta e contributo e da
	i effettuazione della pubblicità ex art. 490 c.p.c., cui provvederà direttamente
il professionista delegato).	
D) Il professionista (e persona da lui inca	aricata per iscritto) provvederanno ad acquisire, presso la cancelleria,
copia degli atti occorrenti per l'espleta	mento dell'incarico ricevuto.
Si comunichi.	
Si comunichi. Potenza, 16/9/4	
	Il giudice dell'esecuzione
	dott, ssa Emanuela Musi

And 12.2 SEL 2011





Raccon 1. 1. debitor

1. e la co giustif precet 1 appar-

appar ufficia relativ

può ε

dena trasc

iscre

part rifer

esci

per imp

 $\mathrm{d}\mathbf{i}s$

;

di